

R.g.c. [REDACTED] 2013

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 luglio 2013, scaduti i termini concessi per deposito di memorie e repliche il 24 luglio, osserva:

con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 22 maggio 2013 la [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale, di: emettere nei confronti della società [REDACTED] e nei confronti della società [REDACTED] per quanto di rispettiva competenza, immediato provvedimento di inibitoria della sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di riduzione di potenza per il punto di prelievo della società [REDACTED] contraddistinto con il n. [REDACTED] sito in [REDACTED] e, per l'effetto, fissare la data di comparizione delle parti avanti a sé; fissare una somma a titolo di penale, non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), dovuta alla ricorrente da [REDACTED] e da [REDACTED] in via solidale tra loro, per ogni giorno di eventuale sospensione della fornitura di energia elettrica e/o riduzione della potenza nonché per la violazione o inosservanza successivamente constatata del provvedimento di inibitoria, o per ogni ritardo nella sua esecuzione.

Alla base della domanda cautelare la ricorrente - che premette di avere uno stabilimento industriale in [REDACTED] e di intrattenere con [REDACTED] fin dal 1.4.2008, un rapporto di somministrazione di energia elettrica al servizio del predetto stabilimento - pone le vicende che conducevano [REDACTED] quale distributore territorialmente competente, ad accertare, nel corso della verifica eseguita il 16.10.2012, che la rilevazione dei consumi elettrici della ricorrente era avvenuta fino a quella data in modo erroneo sulla base di una errata costante di fatturazione e ad operare una quantificazione dei maggiori consumi da recuperare. Alla quantificazione dei maggiori consumi da parte di [REDACTED] faceva seguito, nonostante la propria opposizione e contestazione, l'emissione da parte della resistente [REDACTED] quale fornitore, di una fattura di Euro 5.200.224,36, attraverso cui si traducevano in corrispettivi i maggiori consumi accertati, fattura di cui [REDACTED] giungeva di recente ad intimare il pagamento pena la riduzione ed il distacco della fornitura.

Con decreto inaudita altera parte del 4 giugno 2013 questo Giudice ritenuto che quanto meno in parte l'errata contabilizzazione doveva imputarsi alle società resistenti e che di per sé la paventata sospensione o riduzione della fornitura di energia elettrica qualificava come

urgente il provvedimento richiesto, inibiva sia ad [REDACTED] sia ad [REDACTED] di appunto sospendere o ridurre la fornitura di energia elettrica.

All'udienza del 16 luglio fissata per la conferma modifica o revoca del provvedimento si costituivano entrambe le società convenute. [REDACTED] sostiene che ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 79/99 la società è soltanto "grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione mentre è soltanto il distributore competente per zona che provvede a rilevare e validare i dati di consumo tramite la lettura dei misuratori per poi trasmettere tali dati al fornitore. In data 30 gennaio 2008 la [REDACTED] stipulava con [REDACTED] il contratto di somministrazione di energia elettrica relativo alla fornitura alimentata in media tensione e con potenza impegnata di 1.000 kW. All'atto della stipula di tale contratto la ricorrente conferiva, fra l'altro, un mandato irrevocabile a stipulare in nome proprio e per conto di essa cliente il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell'energia elettrica, rispettivamente con il distributore competente e con [REDACTED] e dichiarava, in particolare, di conoscere ed accettare le "condizioni tecniche" predisposte dal distributore per la stipula ed il mantenimento del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione. Con il suddetto contratto la ricorrente, fra l'altro, dichiarava ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. di aver letto ed approvato specificamente talune delle pattuizioni contenute nelle condizioni generali di fornitura, tra le quali, quella per cui il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, anche se relative ad una diversa fornitura intestata al medesimo cliente ed anche nel caso che detta fornitura sia già cessata, il fornitore può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno; in tutti i casi in cui è contrattualmente prevista la risoluzione è in facoltà del fornitore procedere preventivamente alla sospensione della fornitura.

Con lettera raccomandata in data 26.10.2012 il Distributore territorialmente competente informava l'esponente Società e la odierna ricorrente di aver effettuato in data 16.10.2012 una verifica tecnica presso il sito di prelievo contraddistinto dal n. [REDACTED] ed intestato alla [REDACTED] rilevando l'errata fatturazione del trasporto in particolare riscontrando che "la costante di fatturazione era errata". Il Distributore proseguiva spiegando che prelievi di energia elettrica di forniture alimentate in media tensione sono presenti grandezze elettriche che non possono essere misurate direttamente dal contatore, e vengono così "ridotte" ad entità misurabili senza provocare danni al contatore: a tale scopo si

utilizzano appositi trasformatori amperometrici (per ridurre la corrente elettrica e trasformatori volumetrici (per ridurre la tensione) ciascuno con uno specifico rapporto di trasformazione (cd. Costante di trasformazione o costante "K" ), che consente di ottenere con una semplice moltiplicazione il valore effettivo dei prelievi di energia elettrica e potenza.

Nella fattispecie il Distributore segnalava che per un errore di registrazione nei propri archivi erano stati sempre indicati riduttori di corrente con rapporto di trasformazione pari a 30/5 Ampere da cui derivava una costante di fatturazione pari a 900 e, quindi errata in conseguenza della quale il prelievo del cliente era stato conteggiato da sempre nella misura del 15 % del reale, così da rendersi necessario il ricalcolo dei prelievi alla data del 1.10.2012, in cui l'anomalia era stata rimossa. Con la stessa missiva il Distributore invitava il fornitore e la cliente a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento eventuali osservazioni in ordine al ricalco, in assenza delle quali il Distributore avrebbe provveduto a rettificare le fatture emesse fino al 30.9.2012. Alla predetta comunicazione non facevano seguito documentate e tempestive osservazioni della cliente finale in ordine al ricalcolo operato, solo una generica e, soprattutto, non documentata contestazione, che il Distributore riteneva evidentemente di respingere provvedendo a rettificare, come preannunciato, le fatture già emesse per il servizio di trasporto prestato nel periodo oggetto di ricalcolo. Altrettanto faceva [redacted] quale fornitore interessato respingendo con lettera 22.1.2013 le generiche deduzioni della cliente (doc. 5), ed emettendo in data 10.4.2013 la relativa fattura di rettifica per il complessivo importo di Euro 5.200.224,36 (doc. 6). La ricorrente pagava regolarmente le fatture emesse dall'esponente dopo la verifica del Distributore sulla base della corretta costante di fatturazione, ma lasciava insoluta alla scadenza la predetta fattura del 10.4.2013 contenente il ricalco dei consumi dal 2008 al 2012. [redacted] si vedeva, pertanto, costretta a rimettere alla cliente una formale diffida ad adempiere al pagamento della fattura, minacciando, in caso di persistente morosità, di distaccare la fornitura, risolvendo il relativo contratto (doc. 9), come consentito dalle condizioni generali di fornitura.

Alla diffida faceva seguito il ricorso introduttivo del presente procedimento e, qualche giorno dopo, la lettera in data 31.5.2013 con la quale la cliente, sul presupposto di una pretesa eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione posta a proprio carico dal contratto, recedeva dal contratto stesso a far data dal 1.8.2013 (doc. 10).

Tanto esposto sostiene [redacted] che l'errore di misurazione non è addebitabile al fornitore ma al distributore e che non sussiste il lamentato danno che la ricorrente vorrebbe eccepire in compensazione ai sensi dell'art. 1460 c.c. in quanto il Distributore ha proceduto al ricalcolo soltanto per gli anni dal 2007 al 2012 e non sin dall'inizio del rapporto e cioè dal



2001 di modo che tali pretesi danni sarebbero ampiamente compensati dal minor costo per energia fatturata per gli anni 2001-2007 al 15% del reale consumo. Sostiene ancora [REDACTED] che l'errore di fatturazione era facilmente riconoscibile da parte della cliente in quanto prima del trasferimento dello stabilimento da [REDACTED] a [REDACTED] nel 2002 le fatture emesse nei confronti della [REDACTED] erano di circa 91.000 come media mensile mentre nei primi mesi del 2002 la media mensile si riduceva drasticamente a circa 16.000 circa.

Si è costituita anche [REDACTED] dicendosi estranea al rapporto contrattuale tra fornitore [REDACTED] e cliente finale anche se è la stessa [REDACTED] a provvedere alle letture dei misuratori. Conferma quanto già esposto da [REDACTED] quanto all'errore nell'inserimento nel sistema informatico di una costante di fatturazione pari a 900 anziché a 6.000 come avrebbe dovuto essere in base alla tipologia dei riduttori installati sul gruppo di misura, quest'ultimo, tuttavia, perfettamente funzionante. Di errore incolpevole si tratta mentre ai sensi dell'art. 1227 c.c. deve essere esclusa qualsiasi forma di risarcimento del danno in favore della [REDACTED] in quanto la stessa, considerata la drastica riduzione dell'energia fatturata con il trasferimento dello stabilimento a [REDACTED] si era accorta o, comunque, avrebbe dovuto accorgersi dell'errore commesso e segnalarlo.....

All'esito della trattazione del procedimento nel pieno contraddittorio delle parti, il provvedimento inhibitorio emesso inaudita altera parte va confermato.

Il tribunale non disconosce e condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (vedi da prima Cass. Sentenza n. 9889 del 1991) deve, negarsi, l'annullamento del contratto per errore giacché l'errore, purché essenziale e riconoscibile, è causa di annullamento del contratto solo se il consenso sia da esso determinato (errore vizio) e non quando, sopravvenendo alla sua conclusione riguardi l'entità della prestazione pretesa dal creditore al quale è sempre consentito rettificare la richiesta divergente dai dati reali (cfr anche Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 16/07/2002) Escluso che l'errore di fatturazione possa avere causato l'invalidità del contratto e che, quindi, possano nella specie applicarsi i principi dell'arricchimento senza causa, tale errore non può liberare la debitrice dalla obbligazione ma ad avviso di chi scrive, tuttavia, concretando un inadempimento contrattuale senz'altro assimilabile ad un errore dovuto al malfunzionamento del misuratore deve, interpretando il contratto secondo buona fede e correttezza, trovare applicazione anche nella specie la clausola contrattuale di cui al punto 15.6. delle Condizioni generali secondo cui "nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima"

Ritiene poi il giudice, sempre, sulla base della documentazione prodotta ed in specie della diffida ad adempiere in 10 giorni all'integrale pagamento dell'importo rettificato di oltre 5 milioni di euro di cui alla raccomandata del 10 maggio 2013, che, indipendentemente dalla previsione contrattuale citata, ricorressero tutti i presupposti per la proposizione del procedimento ex art. 700 c.p.c. Se, infatti, è vero che il danno per inadempimento che la società ricorrente prefigura come oggetto dell'azione di merito da opporre in compensazione non può dirsi ancora certo e liquido, comunque, in assenza di un piano di rateizzazione del debito sia la richiesta dell'intero consumo fatturato sia il termine assegnato appaiono illegittimi. Non era cioè onere della ricorrente predisporre e proporre un piano di rateizzazione che consenta di ammortizzare il considerevole debito accumulatosi nel tempo senza sua colpa ma la progressiva estinzione del debito va pianificata concordemente tra le due società in quanto la richiesta in un'unica soluzione di una somma così rilevante per errori di fatturazione durati per un decennio (anche se allo stato sono richiesti soltanto dal 2008) in realtà costituisce, prima di tutto e in via assorbente con riguardo al provvedimento oggi richiesto, violazione da parte di [redacted] dell'art. 1454 c.c. per aver assegnato alla società un termine di adempimento assolutamente non congruo. Anche, infatti, a voler assumere come provata la correttezza della rettifica operata da [redacted] sulla base delle indicazioni del distributore che comunque nel futuro giudizio di merito andrà approfondita e ciò per meglio connotare la responsabilità della società somministrante nell'erronea rilevazione dei consumi, così come pure andrà indagata l'esistenza di un eventuale concorso della società cliente nella mancata segnalazione del basso consumo, non vi è dubbio che allo stato si può già affermare che proprio la lunga durata degli effetti dell'errore dal 2002 al 2012 riduce di molto la responsabilità dell'azienda rispetto a quella della società fornitrice. Quest'ultima, infatti, se poteva e avrebbe dovuto segnalare ove effettivamente privo di altre giustificazioni, il drastico abbassamento dei consumi immediatamente dopo il trasferimento dello stabilimento da [redacted] a [redacted], con lo stabilizzarsi dei consumi medesimi, seppure non correttamente rilevati, nel corso del tempo aveva sempre minori probabilità di accorgersi dell'anomalia non essendo, a differenza del Fornitore, tenuta a verifiche periodiche che anzi nel 2009 ebbero addirittura esito positivo.

Ciò premesso, quindi, tenuto conto: del tempo occorrente alla preparazione dell'adempimento e del principio secondo cui ( cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2979 del 20/03/1991 ) l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455

cod. civ., che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine; che, alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dalla diffida il pagamento richiesto non era esigibile tenuto conto dell'importo che veniva preteso in unica soluzione così privando, di conseguenza, tutte le attività di sospensione o riduzione dell'energia minacciate di giustificazione contrattuale e legale; che correttamente la società ricorrente ha evocato in giudizio sia [redacted] come suo contrattuale contraddittore, sia [redacted] per il tramite della quale un' eventuale sospensione o riduzione della fornitura doveva avvenire; il provvedimento di inibitoria già emesso con il decreto del 4-5 giugno 2013 va confermato con vittoria di spese della presente fase del procedimento liquidate ex D.M. 140 del 2012

p.q.m.

conferma il provvedimento di inibitoria già emesso con decreto in data 4-5 giugno 2013; condanna le due società resistenti in solido tra loro a rifondere alla società ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in € 10.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva oltre Iva e c.a.p.

Roma il 25 luglio 2013

Il Giudice  
Elea Fulgenzi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VIII CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li ..... 2017/2013 .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonella [redacted]

